

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1032 del 05.12.2022**

Estensore: *Bisogno*

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – DANNO NON PATRIMONIALE -  
LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO – RISARCIMENTO SECONDO EQUITÀ –  
TABELLE DI MILANO

Nella liquidazione del danno biologico, laddove manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente a equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto nell'ipotesi in cui la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.